

Decreto Dirigenziale n. 17 del 01/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "OLEIFICIO SAN CIRIACO" S.A.S. ATTIVITA': PRODUZIONE OLEARIA. SEDE OPERATIVA: TORRE LE NOCELLE, ZONA P.I.P., VIA SAN IULIANO, S. N. .



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0777555/2012 e perfezionato, a richiesta, con documentazione prodotta al prot. n. 0870513 del 26 novembre 2012, è stata presentata domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE OLEARIA, sito in Torre Le Nocelle, zona P.I.P., via San Iuliano, s. n.;
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.
 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001. n. 286 lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i-bis", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta in esercizio per effetto di provvedimento emesso ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991 (art. 4¹) e della D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 (elenco "A", punto n. 21), con prot. n. 0307271 del 14 aprile 2004;
 - c) prevedendosene il riassetto produttivo, con modifiche sostanziali rappresentate in progetto, va sottoposto agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0894860 del 4 dicembre 2012 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il successivo 13 dicembre e, in assenza della maggioranza dei convocati, più volte rinviata, in ultimo al 10 gennaio scorso;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto di quanto comunicato al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. con nota prot.
 n. 0763113 del 10 ottobre 2011, sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

 potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore del richiedente, l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE OLEARIA, sito in Torre Le Nocelle, zona P.I.P., via San Iuliano, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;

- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) il provvedimento prot. n. 0307271/2004;
- 9) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 10) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 11) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 12) la D.G.R. 4 ottobre 2012, n. 528;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ex art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "OLEIFICIO SAN CIRIACO" dei f.lli De Angelis di E. De Angelis & C. S.A.S., l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE OLEARIA, sito in Torre Le Nocelle, zona P.I.P., via San Iuliano, s. n.;
- di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza di Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa a regime durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali quasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di fissare in 90 giorni dalla data odierna il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore:
- 6) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi relative a n. 2 campionamenti di tutte le emissioni in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata;
- 7) di precisare che:
 - a)i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove

- disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, ove le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni;
- 8) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di specificare espressamente ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificarlo alla ditta "OLEIFICIO SAN CIRIACO" dei f.lli De Angelis di E. De Angelis & C. S.A.S., sede di Torre Le Nocelle, zona P.I.P., via San Iuliano, s. n.;
- 13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Torre Le Nocelle, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all' A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino, all' A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Antonello Barretta)